



## **Regolamento per la concessione di contributi alle imprese della provincia di Ravenna colpite dalle calamità naturali anno 2015**

### **Art. 1 – Premessa**

Al fine di supportare le imprese colpite dalle recenti avversità atmosferiche del mese di febbraio 2015 la Giunta della Camera di commercio ha deliberato l'attivazione di uno strumento per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese della provincia di Ravenna ubicate nell'ambito territoriale dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri in conseguenza delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015. I contributi saranno assegnati sulla base della presentazione di una domanda da parte dei soggetti beneficiari nei termini e nelle modalità previste dal presente regolamento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

### **Art. 2 - Soggetti beneficiari**

Sono ammesse al beneficio tutte le piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi in possesso dei seguenti requisiti:

- rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui all'Allegato 1 Regolamento UE 800/2008;
- avere sede legale e/o unità locale operativa nella provincia di Ravenna;
- risultare regolarmente iscritte al Registro delle Imprese o nel R.E.A della Camera di Commercio di Ravenna
- risultare attive;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio;
- essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi (DURC);
- non essere assoggettate a procedure di liquidazione o fallimento o altra procedura concorsuale, comunque denominata;
- avere depositato la Scheda C "Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive" colpite dalle avversità atmosferiche richiamate all'art. 1 consegnata ai Comuni della Provincia di Ravenna colpiti dalle avversità atmosferiche in riferimento allo stato di emergenza richiamato all'art. 1;
- ogni azienda può presentare una sola domanda a valere sul presente bando.

Sono escluse dalle presenti agevolazioni le imprese agricole e coltivatori diretti.

### **Art. 3 - Iniziative agevolabili e spese ammissibili**

Gli interventi ammessi a contributo sono relativi alle spese di bonifica del sito produttivo quali il ripristino del funzionamento dei macchinari, la sostituzione di macchine, arredi o attrezzature danneggiate riferite alla attività effettivamente svolta dalla impresa.

Tra le spese ammesse sono compresi i costi di trasporto, montaggio, smontaggio e smaltimento. Nel caso di ritiro usato se evidenziato in fattura a riduzione del prezzo, la spesa ammissibile sarà quella al netto del valore di ritiro.

Non sono ammesse le spese per addestramento del personale o formazione e le spese per estensione di garanzia. Le spese ammesse sono quelle successive al 6 febbraio 2015 fino alla data di presentazione della domanda (a tale fine si farà riferimento alla data della fattura).

Tutte le spese saranno considerate ammissibili solo se documentate dalle fatture di spesa e regolarmente quietanziate per l'intero importo da far pervenire in copia alla Camera di Commercio unitamente alla domanda di ammissione al contributo.

Potranno beneficiare del contributo solo le domande per spese il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a € 4.000 (al netto di IVA e di altre imposte e tasse).

#### **Art. 4 - Entità del contributo**

La Camera erogherà un contributo a fondo perduto pari al 50% dell'ammontare complessivo delle spese ammesse (al netto di IVA e di altre imposte e tasse), sino ad un massimo di € 4.000,00.

Il contributo concesso non è cumulabile con altri contributi pubblici richiesti per le medesime tipologie di spesa.

#### **Art. 5 - Cause inderogabili di esclusione della domanda**

Sono esclusi dal contributo:

1. danni subiti dalle imprese che già beneficiano dei contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici per calamità naturali, per la parte già coperta dagli stessi;
2. danni subiti dalle imprese che già beneficiano di polizze assicurative, per la parte già coperta dalle stesse.

Saranno altresì escluse, senza deroga, dalla concessione dei benefici di cui al presente regolamento le domande:

1. pervenute prima e oltre la data ed orario previsti per l'inoltro e chiusura dei termini indicate al successivo art. 7;
2. non inoltrate da altra casella di posta elettronica certificata;
3. non inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata [promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it](mailto:promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it);
4. non firmate digitalmente dal soggetto richiedente;
5. trasmesse tramite soggetti terzi (associazioni, studi commerciali, etc..) prive della necessaria delega alla gestione della pratica.
6. prive degli allegati obbligatori previsti all'art. 6;

#### **Art. 6 - Documentazione da allegare**

Al modulo di domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Ricevuta di deposito della Scheda C "Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive" colpite dalle avversità atmosferiche consegnata ai Comuni della Provincia di Ravenna colpiti dalle avversità atmosferiche in riferimento allo stato di emergenza richiamato all'art. 1 (in caso di inoltro al comune a mezzo posta elettronica certificata è fatta valida la ricevuta mail di consegna);
2. copia delle fatture relative alle spese sostenute di cui all'art. 3, debitamente quietanziate ovvero, in via esclusiva:
  - fatture riportanti data, timbro e firma del fornitore con la dicitura "pagato";
  - fatture accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 rilasciata dal fornitore attestante l'avvenuto integrale pagamento;
  - fatture accompagnate da documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento. In questo caso dovrà essere evidenziata l'operazione di bonifico con i riferimenti della fattura a cui si riferisce il saldo.

### **Art. 7 - Termine e modalità di presentazione della domanda**

Le domande di contributo, redatte su apposito modello compilabile scaricabile dal sito istituzionale della Camera di Commercio di Ravenna all'indirizzo [www.ra.camcom.gov.it](http://www.ra.camcom.gov.it), potranno essere presentate a partire **dalle ore 9:00 del giorno 15 giugno 2015 fino alle ore 12:00 del 30 luglio 2015**.

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente con le seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata (PEC);
- inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Ravenna [promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it](mailto:promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it) ad oggetto "Domanda di Contributo per il sostegno alle imprese colpite dalle calamità naturali anno 2015";
- Nel caso in cui la domanda non venga trasmessa direttamente dall'impresa ma tramite terzi (associazioni, studi commerciali, etc..) sarà necessaria la delega alla gestione della pratica.

### **Art. 8 - Procedura valutativa**

La graduatoria delle domande ammissibili sarà ordinata in base al maggior ammontare delle spese sostenute per gli interventi ammessi a contributo indicati all'art. 3 del regolamento, e in subordine, in base alla cronologia di arrivo definita dall'ora e data di invio della posta elettronica certificata.

La concessione del contributo o l'inammissibilità della domanda, saranno comunicate all'impresa entro i termini previsti all'art. 10.

### **Art. 9 - Avvio del procedimento**

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente Bando è assegnato al Segretario Generale.

L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.

L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Promozione presso la sede della Camera di Commercio di Ravenna

### **Art. 10- Valutazione delle domande ed ammissione al contributo**

Le domande sono esaminate dal responsabile del procedimento, che completa l'istruttoria dei contributi ammessi entro 90 giorni dalla data di chiusura dei termini. La concessione del contributo e l'ammontare dello stesso saranno stabilite con atto dirigenziale entro il termine sopra indicato, nei limiti della graduatoria definita in base alla procedura valutativa di cui all'art. 8 e fino all'esaurimento delle risorse disponibili a favore del presente regolamento e nel rispetto delle prescrizioni nello stesso contenute.

La graduatoria dei soggetti beneficiari, nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita "sezione trasparenza" del sito istituzionale dell'Ente camerale [www.ra.camcom.gov.it](http://www.ra.camcom.gov.it) entro i 15 giorni successivi al richiamato atto dirigenziale.

Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione all'impresa ammessa in merito all'esito del procedimento di concessione del contributo dalla stessa richiesto.

La non ammissibilità della domanda sarà altresì comunicata con gli stessi tempi e modalità.

Qualora si renda necessaria la richiesta di chiarimenti e integrazione di documentazione, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'interessato fissando un termine di 10 giorni (sono compresi i giorni festivi ed il sabato). La mancata risposta deve intendersi quale rinuncia alla domanda di contributo.

Eventuali altre comunicazioni relative all'istruttoria così come ogni altro tipo di comunicazione relativa allo stato della domanda, saranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dalla impresa richiedente sulla modulistica.

### **Art. 11 - Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributi**

I contributi previsti dal presente regolamento si intendono assegnati in base al Reg. UE n° 1407 del 18/12/2013 sugli aiuti “de minimis” (G.U.U.E. L 352 del 24/12/13), che esclude investimenti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli (coltivazione del fondo e allevamento del bestiame), della pesca e dell’acquacoltura.

Questo comporta che un’impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime “de minimis”, per un importo superiore a 200.000 Euro nell’arco dell’esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti dell’impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo. Per le imprese del settore autotrasporto di merci su strada il massimale è invece fissato in 100.000 Euro. Ove sommando l’aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti “de minimis” già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile procedere all’assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale.

Ai fini del presente regolamento, s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell’azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime “de minimis” dall’impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell’esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti “de minimis” ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.

### **Art. 12 - Ispezioni e controlli**

La Camera di Commercio di Ravenna si riserva infine la possibilità di attivare misure di controllo a campione sulle imprese beneficiarie del contributo, anche richiedendo alle stesse la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, l’impresa decadrà dal beneficio, ferme restando le eventuali responsabilità penali conseguenti. Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente disciplinare è assegnato al Dirigente dell’Area sviluppo Economico.

### **Art. 13 - Risoluzione delle controversie**

Qualsiasi controversia nascente dal presente regolamento sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Mediazione della Camera di Commercio di Ravenna.